GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — LUNEDI 28 OTTOBRE — NUM. 256

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6442** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica 22 dicembre 1888, N. 5849;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per gli Affari dello Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per l'esecuzione della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'applicazione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.*

TITOLO I.

CAPO I.

Degli Uffici Sanitari.

Art. 1.

I Prefetti, i Sottoprefetti ed i Sindaci nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria si varranno dei medici provinciali e dei circondariali, ove esistono, e degli ufficiali sanitari comunali.

I Prefetti, i Sottoprefetti ed i Sindaci possono, su proposta dei suddetti funzionari ove ne sia dimostrata la necessità, delegare ad altro personale tecnico l'incarico temporaneo di coadiuvarli.

Il Ministro dell'Interno ed i Prefetti possono valersi rispettivamente del Consiglio superiore e dei Consigli provinciali di sanità, anche nei casi non determinati dalla legge, ogni volta lo credano opportuno per lo studio di speciali proposte.

Su proposta dei predetti Consigli, il Ministro ed i Prefetti potranno aggregare ad essi, per lo studio di speciali questioni, persone competenti che però nel Consiglio non avranno voto.

Art. 2.

I Ministri della Guerra e della Marina per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica devono uniformarsi alle istruzioni del Ministro dell'Interno; salvo le competenze ad essi attribuite da leggi e regolamenti speciali, in ordine al servizio sanitario dell'esercito e dell'armata.

Art. 3.

Il Ministro dell'Interno per l'organo del Ministro degli affari esteri, terrà la corrispondenza coi RR. Consoli all'estero, per gli atti sanitari a termini dei regolamenti.

CAPO II.

Del Consiglio superiore di sanità.

Art. 4.

Il Consiglio superiore di sanità corrisponde esclusivamente col Ministro dell'Interno per mezzo del suo Presidente.

Art. 5.

Il Presidente o chi ne fa le veci dirige la discussione e nomina tra i Consiglieri il relatore per ciascun affare.

Il Consigliere relatore avrà obbligo di riferire al Consiglio, sull'affare del quale fu incaricato, nella seduta indicatagli dal Presidente.

Art. 6.

Il Consiglio superiore di sanità si aduna in sessione ordinaria sei volte all'anno, nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre; e straordinariamente tutte le volte che il Ministro crederà di convocarlo.

Esso non può deliberare se non assiste all'adunanza la maggioranza dei suoi componenti. Nei casi di seconda convocazione l'adunanza è valida con l'intervento di sette componenti.

Nell'avviso di convocazione saranno indicati gli affari sui quali il Ministro chiede il parere del Consiglio.

Art. 7.

Nella prima seduta di ogni sessione ordinaria:

a) il Capo dell'ufficio sanitario del Ministero informerà il Consiglio:

1° sullo stato sanitario delle varie Provincie del Regno nel bimestre, presentando i bullettini sanitari che ha in pronto coi suoi commenti;

2° su le notizie dello stato sanitario all'estero pervenute al Ministero, delle quali conviene tenere conto per la tutela della salute nel Regno;

3° sui miglioramenti igienici compiuti o avviati nei vari Comuni;

4° sui provvedimenti più importanti presi dal Ministero dell'Interno, riguardo all'igiene o alla sanità;

5° sui risultati delle inchieste e degli studi intrapresi dall'ufficio sanitario del Ministero, sia di propria iniziativa, sia a proposta del Consiglio.

b) Nella medesima seduta, se sarà possibile, i membri del Consiglio faranno quelle osservazioni che saranno loro suggerite dalle informazioni ricevute e le proposte indicate nell'art. 5 della legge.

Le deliberazioni sovra argomenti pei quali non vi è urgenza e che meritano maggiori studi, potranno essere prese nella seduta successiva o rimandate alla successiva sessione.

Dopo ciò, nella stessa e nelle successive sedute si tratteranno tutti gli affari sottoposti all'esame del Consiglio, osservando per la validità delle deliberazioni il disposto dell'art. 6 della legge.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti: a parità di voti la proposta s'intenderà respinta.

Art. 8.

I verbali di ciascuna adunanza compilati dal segretario del Consiglio, dovranno essere letti ed approvati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il verbale dell'ultima seduta di ogni sessione sarà approvato dal solo Presidente e letto nella prima seduta della sessione successiva nel verbale di questa saranno inserite le osservazioni a cui abbia dato luogo.

I verbali dovranno contenere i nomi degli intervenuti, il resoconto sommario della discussione, le motivazioni o dichiarazioni che ogni Consigliere credesse di presentare per iscritto, e il numero dei voti per ciascuna deliberazione.

I verbali saranno firmati dal presidente e comunicati entro 10 giorni al Ministro dell'Interno, rimanendo una copia dei verbali medesimi nell'archivio del Consiglio.

Art. 9.

Tutti gli affari sui quali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore di sanità saranno istruiti dal Capo dell'ufficio sanitario del Ministero dell'Interno, il quale li accompagnerà con apposita relazione scritta o verbale e colle proposte che crederà necessarie ed opportune.

Art. 10.

Non potranno far parte del Consiglio superiore di sanità i membri dei Consigli sanitari provinciali, nè gli ufficiali sanitari preposti agli uffici sanitari delle Provincie e dei Comuni, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 1 di questo regolamento.

CAPO III.

Dei Consigli provinciali di sanità.

Art. 11.

Nella scelta dei componenti i Consigli provinciali di sanità avranno la preferenza gl'insegnanti Universitari di Igiene o di una delle materie indicate negli articoli 4 ed 8 della legge e i cultori più noti delle stesse discipline.

Art. 12.

Il Consiglio provinciale di sanità è convocato dal Prefetto in sessione ordinaria quattro volte l'anno, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ed in adunanze straordinarie quante volte il Prefetto medesimo lo giudicherà conveniente.

Nell'avviso di convocazione saranno indicate le materie su cui è chiesto il parere del Consiglio.

Art. 13.

Nella prima adunanza di ogni sessione si udrà il rapporto del medico provinciale sui fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nella Provincia, e si annuncieranno le proposte indicate nell'art. 9 della legge, le quali, ove richiedessero votazione, saranno poste dal Presidente all'ordine del giorno in una seduta successiva.

Art. 14.

Il Consiglio provinciale di sanità non potrà deliberare se non assiste all'adunanza la maggioranza de' suoi componenti.

Nei casi di seconda convocazione l'adunanza è valida col solo intervento di quattro Consiglieri oltre il Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti: a parità di voti la proposta s'intende respinta.

Art. 15.

I verbali compilati dal segretario, devono essere letti ed approvati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il verbale dell'ultima adunanza di ogni sessione, sarà approvato alla fine dell'adunanza stessa.

I verbali dovranno contenere il nome degli intervenuti, il resoconto sommario delle discussioni, le motivazioni o dichiarazioni che ogni Consigliere credesse di presentare per iscritto, e il numero dei voti per ciascuna deliberazione.

I verbali saranno trascritti in apposito registro e firmati dal presidente, dal membro anziano e dal segretario.

Art. 16.

Ogni affare da sottoporsi al Consiglio sanitario provinciale, sarà istruito dal medico provinciale che lo accompagnerà con suo parere motivato.

Art. 17.

Nelle provincie marittime, quando si abbiano a trattare questioni concernenti la sanità marittima, i prefetti chiederanno l'intervento nei consigli sanitari del capitano di porto.

Art. 18.

Non potranno far parte dei Consigli provinciali di sanità gli ufficiali sanitari e gli altri stipendiati comunali della rispettiva circoscrizione salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 1 di questo regolamento.

CAPO IV.

Dei medici provinciali e circondariali.

Art. 19.

I medici provinciali saranno nominati per decreto reale in seguito a concorso per esame.

Per essere ammessi a tale concorso gli aspiranti dovranno provare di avere ottenuta la laurea da non meno di 5 anni e di non avere oltrepassato il 45° anno di età. Dovranno inoltre presentare un atte-

stato di avere compiuto con profitto, dopo laureati, un corso speciale pratico in uno dei laboratori di igiene dello Stato.

L'esame consisterà di tre prove: pratica scritta ed orale secondo le norme ed i programmi stabiliti da apposito regolamento.

È data facoltà al Ministro dell'Interno di proporre al Re, per un sesto dei posti, la nomina di quei medici, i quali abbiano per opere o per insegnamento dato prove di singolare perizia nella igiene pubblica, o che per servizi prestati allo Stato siano stimati idonei a tale ufficio.

Il giudizio è deferito ad una Commissione composta di cinque membri della quale facciano parte tre professori di Università.

I medici provinciali, nei diritti e nei doveri, sono equiparati agli impiegati civili.

Art. 20.

I medici provinciali sono di tre classi, con lo stipendio che verrà indicato in apposito ruolo organico.

Le promozioni avranno luogo per merito e per anzianità, sentito l'avviso del Consiglio superiore di sanità, secondo le norme che saranno stabilite dal sopraccennato regolamento.

Art. 21.

I medici appartenenti ai Consigli provinciali di sanità che saranno incaricati di disimpegnare le funzioni di medici provinciali, sono designati per decreto ministeriale preferibilmente fra i residenti nel capoluogo della provincia, che per competenza speciale nell'igiene pubblica, autorità morale, ed uffici esercitati presso l'Amministrazione sanitaria, sono stimati più idonei a tale carica.

Art. 22.

Il medico provinciale:

a) oltre le domande che può rivolgere in ogni tempo agli ufficiali sanitari comunali, cura che gli pervengano dagli ufficiali stessi, regolarmente, a periodi fissi:

1. gli estratti dei certificati di morte con tutte le notizie che in riguardo crederà a proposito; i bollettini sanitari ordinari, secondo i moduli e le norme che saranno indicate dall'ufficio sanitario del Ministero;

2. l'elenco delle trasgressioni della legge e dei regolamenti sanitari e le disposizioni prese dall'autorità a questo riguardo;

3. la nota delle variazioni che si sono verificate nello stato igienico del Comune, i provvedimenti proposti od in via di esecuzione che riguardino la igiene e la sanità del comune.

b) Il medico provinciale esercita la vigilanza che gli attribuisce l'art. 10 (comma *B*) della legge, anche con ispezioni sopraluogo, previo il consenso del Prefetto, ove occorra spesa.

c) Propone l'ordine del giorno pei lavori del Consiglio provinciale sanitario; istruisce ed accompagna con relazioni verbali o scritte gli affari su cui è chiesto il parere del Consiglio stesso.

d) Coordina i rilievi statistici e riassume i rapporti che gli pervengono dai sanitari comunali; e su questi dati redige entro il mese di gennaio la relazione dell'anno trascorso, indicando i provvedimenti presi, i lavori di risanamento compiuti e quelli reputati necessari pel miglioramento dello stato igienico o sanitario della provincia.

Art. 23.

Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 10 della legge, i medici circondariali sono designati con decreto ministeriale, su proposta del medico provinciale, udito il parere del Consiglio provinciale di sanità, preferibilmente tra i medici residenti nel capoluogo del Circondario che hanno maggiore competenza nella pubblica igiene.

Art. 24.

Il medico circondariale:

a) riceve dagli ufficiali sanitari comunali le informazioni dirette al medico provinciale al quale le trasmette con le proprie osservazioni;

b) propone al Sottoprefetto i provvedimenti d'urgenza e ne cura l'esecuzione, informandone immediatamente il medico provinciale;

c) eseguisce le ispezioni di cui è incaricato dal Sottoprefetto, presso il quale esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal medico provinciale con l'approvazione del Prefetto.

Capo V.

Dell'ufficiale sanitario comunale.

Art. 25.

Nei comuni e nei consorzi, ove per l'articolo 12 della legge il medico condotto è ufficiale sanitario, l'obbligo derivante da tale uffi io sarà esplicitamente dichiarato tanto nell'avviso di concorso, quanto nella deliberazione di nomina; e allo stesso modo sarà dichiarata l'indennità a lui dovuta per l'ufficio medesimo

Art. 26.

Nei comuni ove risiedono più medici condotti, e liberi esercenti, i Consigli comunali, per la proposta dell'ufficiale sanitario, dovranno dare la preferenza a chi abbia fatto studi speciali e pratici di pubblica igiene.

In difetto di aspiranti forniti di questo titolo, il Prefetto potrà nominare per un anno, tra i medici residenti nel comune, su proposta del Consiglio comunale, un incaricato a disimpegnare le funzioni di ufficiale sanitario.

Art. 27.

Dove oltre l'ufficiale sanitario, sono altri esercenti l'arte salutare, medici, chirurgi, veterinari e levatrici, le denunzie delle cause di morte di cui all'art. 25 della legge ed ogni altra denuncia loro imposta per legge o per regolamento, saranno trasmesse al Sindaco per mezzo dell'ufficiale sanitario comunale, il quale ne tiene nota in conformità delle istruzioni ricevute dal medico provinciale.

Capo VI.

Dei laboratorii.

Art. 28.

Nei Comuni che devono provvedere alla vigilanza igienica con adatto personale e convenienti laboratorii, questi e quello sono alla dipendenza dell'ufficiale sanitario comunale

Art. 29.

I laboratori, oltre del locale sufficiente, saranno provveduti della suppellettile e del materiale occorrente per gli esami chimici e microscopici richiesti per la vigilanza igienica e sanitaria.

Art. 30.

Il personale tecnico addetto ai laboratori dovrà essere scelto fra coloro che avranno conseguita l'attestazione d'idoneità in prove speciali pratiche, secondo le norme da stabilirsi dal Ministero dell'Istruzione Pubblica di concerto col Ministero dell'Interno.

Art. 31.

I capi dei laboratorii, a richiesta delle autorità sanitarie della Provincia, potranno istituire esami ed analisi per conto dei Comuni della stessa circoscrizione sprovvisti di laboratorio.

Per questi lavori sarà dato dai Comuni interessati, al laboratorio un compenso stabilito in apposita tariffa approvata dal Consiglio provinciale di sanità.

Art. 32.

Può essere permesso ai capi dei laboratorii d'istituire un servizio d'analisi a richiesta del pubblico, quando il laboratorio abbia locale e personale adatto specialmente a questo servizio.

Il permesso sarà dato dal Prefetto sentito il parere del medico provinciale.

Capo VII.

Assistenza medica chirurgica ed ostetrica nei Comuni.

Art. 33.

Ove un Comune non abbia adempito l'obbligo impostogli dall'articolo 14 della legge, il Prefetto gli assegnerà un termine, scorso il quale promoverà dalla Giunta provinciale amministrativa i provvedimenti d'ufficio in conformità dell'articolo 171 della legge comunale.]

Art. 34.

Spetta al Consiglio provinciale sanitario, in caso di contestazione, di determinare su rapporto del medico provinciale, il numero di medici e di levatrici da stipendiarsi in ogni Comune pel servizio dei poveri, salvo ricorso al Ministro dell'Interno.

Art. 35.

Nei Comuni divisi in frazioni spetta al Consiglio comunale di deter-

minare in quale di esse debbono avere la loro residenza il medico od i medici, e la levatrice o le levatrici comunali.

In caso di ricorso per parte degli abitanti di qualche frazione, deciderà il Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario.

Art. 36.

Nei concorsi ai posti di medico-chirurgo comunale basterà che i concorrenti presentino per copia i loro documenti autenticati dal Sindaco del Comune, nel quale sono domiciliati, salvo l'obbligo di presentare gli atti originali quando abbiano ottenuto la nomina, o quando, essendovi contestazione, ne vengano richiesti.

Art. 37.

Gli avvisi di concorso per le nomine dei sanitari comunali devono contenere:

a) il numero totale della popolazione;

b) quello approssimativo dei poveri aventi diritto alla cura gratuita;

c) l'indicazione dei villagi e frazioni di Comune, nonchè l'estensione della parte piana e montuosa del medesimo;

d) l'enunciazione degli obblighi dei sanitari e le altre indicazioni necessarie a precisare le condizioni del loro servizio.

Art. 38.

I consorzi contemplati negli articoli 3 e 15 della legge devono farsi fra i Comuni confinanti, ripartendo la spesa in ragione della popolazione di ciascun Comune.

Qualora un Comune si ricusasse di far parte del consorzio, la Giunta provinciale amministrativa su proposta del medico provinciale, udito il Consiglio sanitario, statuisce sulla costituzione del consorzio, decidendo in pari tempo sui reclami dei Comuni, ed ometterà gli ulteriori provvedimenti, ai termini dell'art. 171 della legge comunale e provinciale.

Art. 39.

I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati, sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune più popolato fra gli associati.

Alle deliberazioni di queste rappresentanze sono applicabili le disposizioni della legge comunale riguardanti le deliberazioni dei Consigli comunali.

Art. 40.

I consorzi per l'assistenza medica-chirurgica ed ostetrica gratuita pei poveri, non possono essere sciolti o modificati che con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario.

Art. 41.

Qualora i Comuni appartenenti a Provincie diverse ricusassero di riunirsi in consorzio, statuiranno di accordo le rispettive Giunte provinciali amministrative.

In caso di conflitto, il Prefetto della Provincia alla quale appartengono il Comune o i Comuni di maggiore popolazione, pronunzia sulla costituzione del consorzio ed approva la convenzione di cui è parola nell'articolo 15 della legge, sentiti i rispettivi Consigli provinciali sanitari.

Art. 42.

Contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa di cui nell'art. 38 e contro i provvedimenti di cui nello articolo precedente, i Comuni interessati possono, entro 30 giorni dalla comunicazione fatta al Sindaco, ricorrere al Ministro dell'Interno, il quale provvede definitivamente, sentito il Consiglio Superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

Il ricorso non è sospensivo.

Art 43.

Le convenzioni per tali consorzi dovranno indicare:

a) le condizioni dalle quali è regolato il servizio sanitario consorziale ed ove occorra quanto è prescritto dall'art. 25;

b) lo stipendio fissato al sanitario e la quota dovuta da ciascun Comune;

c) le condizioni per la pensione secondo i rispettivi regolamenti comunali;

d) il luogo nel quale il medico dovrà fissare la sua residenza;

e) i diritti e i doveri del medico o chirurgo, e della levatrice, in ciascun Comune;

f) le altre condizioni che i Comuni reputano necessarie per assicurare il servizio nel rispettivo territorio.

Art. 44.

Le deliberazioni di licenziamento dei medici comunali dovranno essere notificate in copia agli interessati per mezzo di un messo comunale, che ne farà constare l'esecuzione con apposita dichiarazione.

Art. 45.

Il Prefetto prima di provvedere udrà il parere del Consiglio provinciale sanitario; e davanti a questo gli interessati avranno diritto di presentare le loro ragioni verbalmente o per iscritto.

Art. 46.

Per i ricorsi contro i provvedimenti del Prefetto sulle deliberazioni relative al licenziamento dei sanitari stipendiati dal Comune, saranno osservati i termini stabiliti dall'art. 270 della legge comunale.

Art. 47.

La Giunta in ogni Comune deve compilare un elenco dei poveri ammessi all'assistenza e cura gratuita, e rilasciarlo al medico chirurgo ed alla levatrice comunale.

Ogni anno sarà riveduto dalla Giunta lo stesso elenco e le variazioni in esso introdotte saranno comunicate ai sanitari.

CAPO VIII.

Dell'armadio farmaceutico.

Art. 48.

L'autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sè un armadio farmaceutico può essere concessa oltre che nei Comuni mancanti di farmacia, anche nelle frazioni dei Comuni che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 15 della legge, quando sia dimostrata l'impossibilità di un conveniente servizio farmaceutico.

Cessa l'effetto di tale autorizzazione quando nel Comune o frazione si stabilisca una farmacia.

Art 49.

Il Prefetto non concederà l'autorizzazione, se non in seguito a regolare domanda del Consiglio comunale, nella quale sia stabilito che il Comune si obbliga di sostenere le spese inerenti all'acquisto dei medicinali e di tutto l'occorrente per la conservazione, misura e distribuzione dei medicinali, secondo le apposite istruzioni del Ministero dell' Interno.

Nell'armadio farmaceutico non potranno essere tenuti che i medicinali indicati nella tabella approvata dal Ministro dell'Interno.

Art. 50.

Ottenuta l'autorizzazione, il comune con regolamento speciale stabilisce il prezzo dei medicamenti da distribuirsi a norma della tariffa approvata dal Ministro dell'Interno, ed in qual modo il medico dovrà rendere conto delle somministrazioni.

A giustificazione del consumo il medico deporrà di volta in volta nell'armadio farmaceutico la ricetta indicante la natura e quantità delle sostanze prescritte e il nome del malato cui furono somministrate.

Tali ricette saranno alla fine di ogni mese consegnate al comune.

Quando si concede l'autorizzazione di tenere armadi farmaceutici in seguito a domanda di frazioni di comuni provveduti di farmacie, la provvista dei medicinali sarà di preferenza fatta presso una di esse, da designarsi dal comune.

Art. 51.

La distribuzione dei medicinali permessi negli armadi farmaceutici, non potrà esser fatta che dal medico comunale o da quel medico che sia incaricato di farne le funzioni.

CAPO IX.

Dell'assistenza e vigilanza zooiatrica.

Art. 52.

Il veterinario provinciale è nominato su proposta motivata di una Commissione scelta dal Ministro dell'Interno, composta di professori

delle facoltà mediche e delle scuole superiori di medicina veterinaria del Regno.

Art 53.

I veterinari che devono coadiuvare il veterinario provinciale sono designati dal Prefetto su proposta dello stesso veterinario, udito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 54.

Il veterinario provinciale, addetto all'ufficio provinciale, come ispettore pel ramo zooiatrico:

a) riceve le denunzie dei veterinari comunali, e dei liberi esercenti;

b) raccoglie e coordina i dati statistici riguardanti il bestiame;

c) informa il prefetto, o per esso il medico provinciale, di tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità degli animali nella provincia.

Le ispezioni di cui è parola nell'art. 19 della legge, saranno fatte in seguito ad autorizzazione del Prefetto.

Art. 55.

L'art. 20 della legge sarà applicato quando l'allevamento ed il commercio del bestiame sia fra le principali industrie del luogo, o quando vi dominino abitualmente malattie d'indole infettiva.

Art. 56.

I comuni o consorzi di comuni che stipendiano un veterinario, dovranno imporgli, oltre all'assistenza zooiatrica, i seguenti obblighi:

a) la vigilanza sulle condizioni sanitarie del bestiame e la denunzia di ogni caso di malattia infettiva, nonchè l'esecuzione dei provvedimenti prescritti per arrestarne la diffusione;

b) l'accertamento della causa di morte accidentale o per malattia degli animali, per determinare, a seconda dei regolamenti, l'uso o la distruzione delle carni dei medesimi;

c) la vigilanza sull'igiene delle stalle e sulla condizione di salute degli animali destinati alla produzione del latte;

d) l'ispezione degli animali da macello e dei locali in cui si fa la macellazione, nonchè delle carni macellate e degli spacci delle medesime;

e) la relazione alla fine di ogni anno, sullo stato sanitario del bestiame nella sua circoscrizione, corredata all'uopo delle sue proposte per l'incremento e il miglioramento delle razze.

Art. 57.

Alla nomina dei veterinari comunali o consorziali sono applicabili gli articoli 38 e segnenti del presente regolamento.

Art. 58.

I veterinari di confine e di porto saranno scelti dal Ministro dell'Interno, preferibilmente tra i veterani locali, in seguito a concorso per titoli, accordando ai medesimi un assegno che verrà determinato secondo l'importanza del servizio.

TITOLO II.

CAPO X.

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.

Art. 59.

I medici, i chirurgi, le levatrici, i veterinari, i dentisti ed i flebotomi che intendono esercitare abitualmente in un Comune la loro professione, dovranno far registrare il loro diploma presso l'ufficio municipale entro un mese dal giorno in cui vi avranno preso residenza.

Di ogni registrazione di diploma sarà dal Sindaco trasmessa notizia al Prefetto, che farà verificare dal medico provinciale la validità del titolo.

In ogni ufficio sanitario provinciale dovrà essere tenuto in corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sanitari della Provincia.

I sanitari che intendono esercitare anche temporariamente in un Comune ed i medici e chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, dovranno ad ogni richiesta dell'autorità comunale presentare i titoli della loro abilitazione prescritti dall'art. 23 della legge.

Ogni Comune terrà un registro speciale colle firme dei singoli sanitari, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

Art. 60.

Ai flebotomi, dentisti, semplicisti, erbaioli, veterinari, assistenti farmacisti e levatrici che esercitano attualmente in seguito ad una regolare autorizzazione avuta prima della pubblicazione della vigente legge sanitaria, sono mantenuti i diritti acquisiti.

Art. 61.

I Prefetti devono pubblicare e trasmettere al Ministero dell'Interno ogni anno, entro il mese di gennaio, l'elenco degli esercenti professioni sanitarie nella Provincia e mandare i nomi degli esercenti locali e ciascun Comune da comunicarsi alle farmacie del luogo.

Art. 62.

Contravvengono al disposto dell'art. 23 della legge gli esercenti professioni sanitarie i quali fanno prescrizioni terapeutiche ed operazioni manuali o chirurgiche a cui non sono abilitati dal rispettivo diploma.

Un regolamento speciale sul servizio ostetrico determinerà quali sieno le prescrizioni e le operazioni permesse alle levatrici.

Art. 63.

I medici provinciali e gli ufficiali sanitari comunali possono procedere in qualunque tempo ad ispezione degli spacci e delle sostanze soggette alla vigilanza sanitaria per l'art. 22 della legge.

Essi saranno assistiti o da un impiegato dell'ufficio sanitario, o dal Cancelliere della Pretura, o in difetto dal Segretario del Comune o da un consigliere comunale.

Quando vi sia motivo di contravvenzione per vendita illecita di sostanze, o per vendita di sostanze nocive alla salute, ne redigeranno verbale sottoscritto anche dal segretario e dal contravventore, e qualora questi si rifiuti a firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale.

Le sostanze per cui si procede alla contravvenzione, saranno, qualora occorra, sottoposte a sequestro, e saranno chiuse e suggellate con la firma anche del Segretario e del contravventore del cui rifiuto a firmare sarà fatta menzione.

Se le sostanze sequestrate sono putrefatte o soggette a putrefazione o pericolose in qualunque modo alla salute pubblica, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari ne promuoveranno di urgenza dal Sindaco la distruzione a termini dell'art. 133 della legge comunale e provinciale.

Il verbale fa fede in giudizio sino a prova in contrario.

Art. 64.

Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio, e di quelle che devono essere sottoposte ad analisi sarà suggellato il campione con la firma anche del segretario e dell'esercente lo spaccio, e se questi non voglia firmare ne sarà fatta menzione.

Il medico provinciale e gli ufficiali sanitari comunali possono promuovere dall'autorità comunale tutti i provvedimenti necessari a impedire che le sostanze sospettate nocive e sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate e smerciate.

Eseguita l'analisi, qualora siavi luogo a contravvenzione, l'ufficiale sanitario rimette i risultati delle operazioni all'autorità giudiziaria. Nel caso negativo ne dà comunicazione al sindaco per darne notizia all'interessato.

Art. 65.

La farmacopea ufficiale potrà essere riveduta almeno ogni cinque anni per cura del Ministro dell'Interno, che ne approverà le modificazioni, sentito il Consiglio superiore di sanità.

La tariffa dei medicinali sarà riveduta ogni anno dal Ministero dell'Interno; servirà di norma per la risoluzione delle contestazioni, e non potrà essere oltrepassata nei suoi limiti massimo o minimo, nei contratti colle pubbliche amministrazioni.

Art. 66.

Le ricette a cui si riferisce l'art. 31 della legge, senza le quali il farmacista, a norma della farmacopea, non può somministrare medicinali a dose e forma di medicamento, per essere da lui riconosciute regolari e spedite, debbono essere firmate da un medico chirurgo o veterinario; e nei casi in cui contengono la prescrizione di materie

velenose anche in minime dosi, devono avere queste ultime segnate in tutte lettere.

I farmacisti nello spedire le ricette dovranno annotare sul recipiente che contiene il medicinale, la data della spedizione, i componenti principali del rimedio, la chiara indicazione se per uso interno od esterno, e, sopratutto, quando si tratti di sostanze velenose, dovranno ciò indicare con adatto segno esteriore molto visibile.

Quando si tratti di rimedi per cura di bestiame, si scriverà su di un cartellino attaccato all'involucro od alla boccetta del medicinale: *ad uso veterinario.*

Qualora il farmacista nello spedire veleni in seguito ad ordinazione di medici o chirurgi, in conformità di quanto è disposto dal succitato art. 31 della legge, riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, dovrà esigere che il medico dichiari per iscritto nella ricetta stessa che la somministrazione è sotto la sua responsabilità, ed a quale uso deve servire.

Art. 67.

Il direttore di una farmacia in caso di malattia o di assenza dovrà farsi sostituire da altro farmacista legalmente approvato che assuma la responsabilità dell'esercizio.

In tutti i Comuni nei quali non è stabilito un servizio notturno, il farmacista deve prestare i suoi servizi anche di notte ad ogni chiamata.

Chiunque ha aperta una farmacia non può chiuderla senz'averne dato avviso 15 giorni prima al Prefetto.

Art. 68.

Sarà indicata nella farmacopea ufficiale la lista di quelle sostanze medicamentose la cui vendita è libera, e la lista delle altre (pur sempre iscritte in essa farmacopea) che per essere di largo uso in qualche arte o mestiere possono vendersi da chiunque (salvo il disposto circa i veleni), non mai però in quantità minore della minima stabilita in essa tabella per ognuna di queste sostanze.

Art. 69.

Contravvengono all'art. 29 della legge quei farmacisti che non conservano i medicinali in recipienti di tale materia da escludere ogni dubbio che ne possono essere in qualche modo alterati o inquinati; e che non sono provvisti di bilancie, pesi e vasi a tenore dei campioni legali, in modo da somministrare medicinali corrispondenti in quantità alle mediche ordinazioni.

Art. 70

Le visite biennali alle farmacie di cui all'art. 33 della legge, sono fatte dal medico provinciale, o per sua delegazione del medico circondariale con l'assistenza di un funzionante da segretario, ai termini dell'art. 63, allo scopo di verificare se il direttore della farmacia e gli assistenti abbiano i titoli prescritti dalla legge o dal regolamento, e se sieno adempiti tutti gli altri obblighi imposti per l'esercizio della farmacia.

Spetta al Prefetto, su proposta del Consiglio provinciale sanitario, di nominare il chimico od il farmacista che dovrà assistere il medico provinciale nelle dette visite, in conformità dell'art. 11 alinea *g* della legge.

Art. 71.

Il medico provinciale procederà alla visita con l'intervento del titolare o del direttore della farmacia, o di chi per essi, facendone verbale.

Copia del verbale sarà trascritta in un registro che l'esercente è obbligato a tenere.

Tanto il processo verbale che la copia di esso nel registro sarà firmato dal medico provinciale e dal farmacista visitatore che l'avesse assistito, e dall'esercente o dal suo delegato.

Quando l'esercente non voglia firmare il verbale, dovrà farsene speciale menzione, indicandone le ragioni.

Art 72.

Se all'atto della visita fra le sostanze in vendita se ne trovano alcune inservibili, guaste od adulterate, i visitatori procederanno allo immediato loro disperdimento; ed ove l'esercente si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro; ritirandone sempre un saggio, per promuovere l'applicazione della pena comminata dall'articolo 29 della legge.

Art. 73.

Copia del verbale di visita verrà trasmessa al Prefetto della Provincia, e, laddove ne sia il caso, vi sarà unito il saggio sequestrato delle sostanze medicinali trovate alterate e sofisticate.

Nel caso che nei verbali venga constatata qualche contravvenzione prevista dalla legge, il Prefetto li trasmetterà immediatamente all'autorità giudiziaria.

Art. 74.

Le prescrizioni dei precedenti articoli sono applicabili anche alle visite straordinarie fatte dal medico provinciale.

Art. 75.

Le spese per le visite indicate nell'art. 62 della legge, che il farmacista dovrà rimborsare nel caso che sia riconosciuto in contravvenzione, comprendono quelle di trasferta e di diaria del medico provinciale e le indennità dovute agli incaricati a supplirlo, e al chimico o farmacista che occorrendo l'accompagnano.

Art. 76.

Quando vengono visitate nello stesso giorno più farmacie, le spese di visita devono essere ripartite in parti uguali per ciascuna di esse, cosicchè a carico dello Stato o del contravventore cada soltanto la parte di spesa rispettivamente dovuta.

Art. 77.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni, e coloro che per l'esercizio dell'arte loro o professione ne fanno uso, dovranno conservare personalmente la chiave dell'armadio in cui, per la disposizione dell'art. 30 della legge, dovranno tenere racchiusi i veleni stessi, o consegnarla a chi li rappresenta, sempre sotto la propria responsabilità, ed osservare tutte le disposizioni della legge e del presente regolamento che si riferiscono alla manipolazione ed alla vendita dei veleni stessi.

Art. 78.

In ciascuna Prefettura dovrà essere tenuto un apposito registro per annotarvi gli avvisi preventivi che, in esecuzione degli articoli 26 e 34 della legge, debbono essere fatti da coloro che intendono aprire una farmacia od una officina di prodotti chimici e di preparati farmaceutici.

Qualora la persona preposta alla direzione di una farmacia o di un'officina non abbia i titoli prescritti, il Prefetto deve far intimare al proprietario della farmacia o dell'officina il divieto di aprirla o l'ordine di chiuderla quando fosse stata già aperta; ed in quest'ultimo caso promuovere il procedimento per l'applicazione delle pene comminate dalla legge.

Ogni cambiamento nella direzione della farmacia o dell'officina deve essere notificato al Prefetto, il quale farà verificare dal medico provinciale i titoli del nuovo direttore e provvederà, occorrendo, in conformità al precedente capoverso.

Art. 79.

Chiunque intende aprire o mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici e termici, dovrà farne regolare domanda al Prefetto della Provincia.

Questo, secondo i casi, dovrà far eseguire, a spese dell'interessato, una visita dell'istituto che si intende aprire, e farà poi notificare per mezzo del Sindaco all'interessato il suo provvedimento.

Entro un mese dalla data della notificazione l'interessato potrà ricorrere al Ministero dell'Interno.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 80.

La scelta dell'ubicazione e i progetti di nuovi istituti di cura medica chirurgica ed ostetrica da aprirsi al pubblico o le ampliazioni di quelli già esistenti, dovranno prima di essere adottati, ottenere l'approvazione del Prefetto per quanto si riferisce all'igiene, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 81.

Gli stabilimenti idroterapici, le stazioni climatiche alpine o marittime dovranno avere assicurata l'assistenza medica.

Art. 82.

Tutti gli stabilimenti sanitari, sì pubblici che privati, qualunque ne sia la specie, dovranno avere un regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario.

Per l'approvazione di questi regolamenti si osserveranno le norme stabilite dall'art. 61 della legge per i regolamenti d'igiene.

TITOLO III.

Capo XI.

Dell'igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 83.

Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione dell'art. 36 della legge, saranno indicate le norme circa le opere da farsi dai privati per dare scolo alle acque del sottosuolo o corso regolare a quelle superficiali.

Salve le speciali disposizioni che siano stabilite nei regolamenti locali, saranno considerate nocive alla salute pubblica tutte quelle opere che mettano ostacolo al regolare deflusso delle acque del sottosuolo, al corso regolare di quelle superficiali, e cagionino i ristagni di acqua nel terreno destinato a costruzioni di abitazioni od impaludamenti in qualunque altro terreno.

Art. 84.

Devono ritenersi quali cause d'insalubrità:

a) L'edificio ad uso di abitazione, qualora contenga più di un abitante per ogni dieci metri quadrati di superficie coperta, o lo spazio scoperto tra le case sia minore della quarta parte delle facciate dei muri che lo ricingono, o se ogni stanza di abitazione non abbia almeno otto metri quadrati di superficie e venticinque metri cubici di volume per ogni persona che l'occupa;

b) Gli scarichi luridi di qualunque natura, che si riversano sulle spiaggie dove fronteggiano abitazioni;

c) e i depositi sulle strade e presso gli edifici abitabili, di rifiuti, d'immondizie, di materie putrefattibili, di prodotti chimici ed oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni, o tali da viziare l'aria respirabile.

Art. 85.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, nelle Provincie ove si esercita la macerazione del lino, della canape e in genere delle piante tessili, i Comuni (in esecuzione dell'articolo 37 della legge) dovranno con apposito regolamento o in capitoli distinti del regolamento locale d'igiene, indicare in quali luoghi e a quali distanze dalle abitazioni la macerazione sarà permessa e stabilire tutte quelle altre cautele che possono essere richieste dalle particolari condizioni locali.

In tale regolamento sarà tenuto specialmente conto della necessità di una regolare sistemazione delle sponde e del pavimento dei maceratoi e pel continuo ricambio dell'acqua in essi; non che di un conveniente smaltimento dell'acqua usata, affine d'impedire la formazione dei fondi malarici e l'inquinamento delle correnti d'acqua destinate agli usi domestici.

Qualora i comuni non osservino nel detto termine le prescrizioni di questo articolo, provvederà di ufficio il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità.

Art. 86.

In base all'elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità giusta l'art. 38 della legge delle manifatture o fabbriche che spandano esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la Giunta Municipale dovrà, a richiesta dell'ufficiale sanitario, procedere alla classificazione dei predetti stabilimenti in attività nel territorio comunale, e determinare se quelli compresi nella 1ª classe siano sufficientemente isolati nelle campagne e lontani dalle abitazioni, (tranne il caso della eccezione fatta dall'art. 38 della legge quinto capoverso) e se per gli altri siano adottate speciali cautele necessarie ad evitare nocumento al vicinato.

Art. 87.

L'accertamento fatto dalla Giunta della classe a cui appartiene una manifattura o fabbrica dev'essere per mezzo del messo comunale notificato al direttore della fabbrica.

Contro tale accertamento è ammesso il ricorso al Prefetto il quale deciderà, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale.

Art. 88.

Spetta alla Giunta comunale, sul conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, di permettere che sia mantenuta nell'abitato una industria o manifattura inscritta nella 1ª classe, quando l'ufficiale stesso abbia accertato che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, l'esercizio di essa non reca nocumento alla salute del vicinato.

Art. 89.

Ricevuto l'avviso dell'apertura di una nuova fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, il Prefetto parteciperà l'avviso stesso alla Giunta comunale, che previa l'ispezione dell'ufficiale sanitario comunale o di un ingegnere a ciò delegato, stabilirà a quale classe essa appartiene, e se sono state osservate le disposizioni dell'art. 38 della legge.

Art. 90.

La Giunta comunale, sovra proposta dell'ufficiale sanitario, determinerà con apposito regolamento le speciali cautele da doversi osservare negli stabilimenti di manifatture, fabbriche e depositi insalubri o in altro modo pericolosi alla salute degli abitanti.

Art. 91.

Spetta alla Giunta comunale, sovra proposta dell'ufficiale sanitario, di ordinare la chiusura dei predetti stabilimenti e l'allontanamento dei depositi insalubri o pericolosi, salvo nei casi di urgenza le facoltà attribuite al Sindaco dall'art. 133 della legge comunale.

Art. 92.

L'ordine emanato dalla Giunta sarà per mezzo del messo comunale notificato agl'interessati; i quali entro il termine di un mese dalla data della notificazione possono ricorrere al Prefetto.

Il Prefetto provvede sul ricorso, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 93.

Il decreto del Prefetto sarà per mezzo del messo comunale notificato agli interessati, i quali entro il termine di un mese dalla data della notificazione possono ricorrere al Ministro dell'Interno.

Il Ministro dell'Interno provvede sul ricorso, sentito il Consiglio Superiore di sanità.

Art. 94.

I ricorsi al Prefetto ed al Ministro contro gli ordini di chiusura dei predetti stabilimenti o di remozione degli indicati depositi avranno effetto sospensivo, salvo il disposto degli art. 3, 7 e 133 della legge comunale e provinciale.

Art. 95.

Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione degli art. 39 e 40 della legge, saranno indicate in capitoli distinti, ed in conformità delle apposite istruzioni del Ministro dell'Interno, le norme per la costruzione e le condizioni igieniche delle case agglomerate e le norme per la costruzione e le condizioni igieniche delle case sparse nella campagna.

Art. 96.

La scelta dei locali destinati ad uso di scuola e la loro situazione dovrà, per quanto riguarda l'igiene, essere approvata dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 97.

Coloro che affittano o danno alloggi per dormire non potranno albergare un numero di persone eccedente quello portato dal permesso che debbono ottenere dal Sindaco, previa ispezione delle camere destinate a quest'uso da praticarsi dall'ufficiale sanitario comunale o da un ingegnere sanitario all'uopo delegato.

Le camere per dormire non devono mai avere meno di metri 3 di altezza e meno di 25 metri cubi di capacità per persona, nè difettare di aria e luce di diretta provenienza dal di fuori.

Art. 98.

Il rifiuto del Sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione od in parte rifatta, sia abitata, deve essere per mezzo del messo comunale notificato agli interessati.

Costoro entro il termine di un mese dalla data della notificazione possono ricorrere al Prefetto il quale provvede.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 99.

Le norme indicate nell'art. precedente per la notificazione e per il termine a ricorrere al Prefetto si applicano per la dichiarazione fatta dal Sindaco d'inabitabilità o per l'ordine da lui dato di chiusura di una casa o parte della medesima.

Però in questo caso il ricorso avrà effetto sospensivo, eccettochè si tratti di uno dei casi pei quali è fatta facoltà al Sindaco di provvedere d'urgenza a termini dell'art. 133 della legge comunale.

Art. 100.

Per la esecuzione delle opere di pubblica utilità, per gli edifizii ad uso pubblico e pei regolamenti edilizio-sanitari, sarà richiesto il parere del Ministero dell'Interno, per quanto si riferisce allo spazio, alla luce, alla ventilazione, alla densità degli abitanti, alle fognature, alle acque potabili e a tutto ciò che possa interessare la tutela dell'igiene.

TITOLO IV.

CAPO XII.

Dell'igiene delle bevande e degli alimenti.

Art. 101.

Per l'applicazione dell'art. 44 della legge, il Ministro dell'Interno può obbligare più comuni ad un consorzio, per provvedersi di acqua potabile.

Art. 102.

Ogni borgo o città che abbia la popolazione superiore a 6000 abitanti, dovrà avere almeno un macello pubblico, sorvegliato dall'autorità sanitaria comunale, restando vietato di macellare fuori di esso.

Il macello pubblico dovrà essere provvisto degli apparecchi e mezzi necessari per un accurato esame delle carni macellate.

Anche nei Comuni o frazioni di essi sprovvisti di macello pubblico, l'Ufficiale sanitario deve curare che, per utilizzare a scopo alimentare gli animali o parte di essi, siano applicate le stesse regole stabilite per i macelli pubblici.

Sarà quindi fissato un orario per la macellazione privata; e quando ciò non sia possibile per qualsiasi causa, chi vorrà macellare dovrà darne preavviso all'ufficiale sanitario o al veterinario comunale delegato per le visite.

Art. 103.

Sarà vietata la macellazione degli animali affetti da rabbia, da moccio, da farcino, da carbonchio, da vaiuolo o da altra malattia contagiosa per l'uomo. Questi animali dovranno sempre essere distrutti ad alta temperatura, o seppelliti alla profondità di almeno due metri, previe molteplici incisioni della pelle ed aspersioni di petrolio o copritura con strato di calce viva, o con tutte le altre cautele che saranno prescritte dall'autorità sanitaria.

Gli animali morti per tifo bovino (peste bovina) o per altra malattia infettiva od infiammatoria, per esaurimento di forza o maltrattamenti, e quelli trovati affetti da trichina a da panicatura grave o da tisi perlacea diffusa, non potranno essere usufruiti che a scopo industriale.

Le carni ed il grasso dei suini e bovini affetti da panicatura leggiera non potranno mettersi in commercio, se non previa cottura prolungata, da eseguirsi in locali adatti nei pubblici macelli o in altro luogo sotto la immediata vigilanza municipale.

In tutti i casi in cui i singoli visceri si riconoscano in modo circoscritto colpiti da una malattia o da parassiti, gli stessi visceri verranno distrutti e sarà permesso l'uso alimentario del rimanente dell'animale.

Art. 104.

È vietata la macinazione o triturazione del talco, del gesso o di altre sostanze sospette di essere usate per adulterazione o sofisticazione delle farine, negli stessi locali o cogli stessi apparecchi destinati a macinare e triturare generi alimentari.

Art. 105.

S'intendono specialmente insalubri e nocive, agli effetti dell'art. 42 della legge:

a) le carni di cui all'art. 101;

b) le carni di qualunque animale che presentino segni di decomposizione, anche solo incipiente;

c) i semi dei cereali e delle leguminose, o le farine dei medesimi, guaste o affette da parassiti; i tuberi colpiti da malattia o germoglianti; gli erbaggi e le frutta immature od infracidite, ed in genere qualunque prodotto naturale del suolo in condizione anormale;

d) i cibi e le bevande adulterate con sostanze eterogenee, o artificialmente colorate a scopo d'imitarne od aumentarne il colore naturale.

Art. 106.

Si considerano come adulterate quand'anche non giudicate nocive agli effetti dello stesso art. 42 della legge, le sostanze alimentari o le bevande spogliate in parte dalle loro materie nutrienti, o mescolate a materie di qualità inferiore, o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo che siano annunziate colla indicazione delle modificazioni subite.

Art. 107.

Sarà considerata cattiva stagnatura, agli effetti dell'art. 42 della legge, quella fatta collo stagno non puro.

Sono considerati nocivi alla salute tutti i recipienti di cucina, attrezzi od utensili (piatti, scodelle, bicchieri, cucchiai o forchette) fatti con leghe metalliche contenenti piombo o antimonio, o rivestiti da vernici che contengano piombo od altro materiale nocivo.

CAPO XIII.

Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali.

Art. 108.

Sono da considerarsi come malattie infettive dell'uomo per cui è obbligatoria la denunzia all'autorità comunale, a termini della legge, il morbillo, la scarlattina, il vajuolo, il tifo addominale, il tifo petecchiale, la difterite, *il crup*, la febbre puerperale, la rabbia, il colera, ed altre eventuali malattie di origine esotica, diffusive o sospette di esserlo, e la sifilide trasmessa per baliatico mercenario.

Art. 109.

Quando sia avvertito un caso di malattia infettiva e diffusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, l'ufficiale sanitario ha facoltà di richiedere il concorso del medico curante per eseguire o far eseguire da altri medici a ciò delegati un'ispezione nella casa dove sta il malato, affine di accertarsi se siano state prese le precauzioni necessarie a impedire la diffusione della malattia, e provvedere in caso contrario.

L'esecuzione di tali provvedimenti è affidata al medico curante, quando non si ritenga più opportuno, col consenso della famiglia, di trasportare il malato in un ospedale speciale.

Art. 110.

Ogni comune deve far visitare dall'uffiziale sanitario comunale o da medici all'uopo delegati, le scuole, almeno due volte al mese in tempo ordinario, senza preavviso, e più spesso quando se ne presenti il bisogno.

Il medico deve verificare se vi siano alunni affetti da malattia attaccaticcia, prescrivendone l'esclusione fino a cura completa: e ove si ripetano casi di malattia contagiosa nelle scuole, deve darne pronto avviso al sindaco, proponendone in via d'urgenza la chiusura temporanea per farne eseguire una efficace disinfezione.

Egli deve ispezionare i locali per riconoscere se abbiano sufficiente aerazione, luce e pulizia; sollecitare dai comuni i restauri occorrenti, le imbiancature annuali e tutte le opere che fossero reclamate dall'igiene.

Art. 111.

I Comuni debbono tener sempre a disposizione del pubblico, con o senza rimborso delle spese, a seconda che si tratti di famiglie agiate o povere, materiali ed apparecchi per disinfezioni; e far se-

guire le medesime nelle case e sugli oggetti d'uso personale o domestico, qualora le reputi conveniente l'ufficiale sanitario o siano richieste dai privati.

Tali disinfezioni saranno rese obbligatorie dai regolamenti comunali particolarmente nei casi di malati o morti per malattie eruttive cutanee di natura infettiva, per affezioni difteriche o tubercolari.

Art. 112.

Ogni Comune dovrà essere provveduto di un locale convenientemente isolato e arredato, adatto per ricoverare, in casi d'urgenza, individui affetti da malattie infettive di carattere diffusivo.

Art. 113.

Si dovranno dichiarare agli uffici ferroviari i viaggiatori affetti da malattie contagiose, i quali potranno essere trasportati soltanto in carozze riservate

I veicoli che hanno servito a quest'uso, devono essere disinfettati nei modi che saranno stabiliti da apposite istruzioni del Ministro dell'Interno.

Le stesse disposizioni sono applicabili a tutte le vetture pubbliche.

TITOLO V.

CAPO XIV.

Regolamenti locali di igiene.

Art. 114.

Saranno emanate dal Ministro dell'Interno istruzioni apposite ai comuni per la compilazione dei regolamenti locali d'igiene di cui all'art. 60 della legge.

Il progetto di ciascuno di tali regolamenti sarà compilato dall'ufficiale sanitario comunale, in concorso, ove sia possibile, d'ingegneri sanitari, sottoposto alla Giunta comunale che v'introdurrà le modificazioni ritenute opportune, e discusso dal Consiglio comunale, articolo per articolo.

Il regolamento deliberato dal Consiglio sarà trasmesso al medico provinciale con le osservazioni dell'ufficiale sanitario comunale

Le osservazioni del Consiglio sanitario e del medico provinciale colle quali deve essere trasmesso il regolamento, secondo l'art. 61 della legge, al Ministro dell'Interno, saranno notificate al Consiglio comunale, per le considerazioni che credesse di fare al Ministro stesso

Nel caso che sia trascorso inutilmente il tempo assegnato al Comune, il Ministro dell'Interno provvederà conformemente al disposto dello stesso art. 61.

TITOLO VI.

CAPO XV.

Disposizioni generali.

Art. 115.

Quando a termini della legge è necessaria l'autorizzazione del Prefetto per aprire o mantenere in esercizio qualche istituto o stabilimento sanitario, manifattura, fabbrica, casa di nuova costruzione o rifatta in parte, o in qualunque altro caso di visita, gl'interessati dovranno insieme colla domanda di autorizzazione o col ricorso contro al provvedimento del Sindaco, trasmettere al Prefetto la quietanza del deposito fatto presso la tesoreria comunale, della somma approssimativamente necessaria all'ispezione.

Qualora la somma non risultasse sufficiente, non sarà provveduto dall'autorità competente in verun modo, fino a che l'interessato, all'uopo avvisato, non provi di avere versata l'intera somma occorrente.

Art. 116.

Alla residenza ed alle spese d'ufficio dei Consigli di Sanità provvederanno, ciascuno per ciò che li riguarda, il Ministero dell'Interno ed i Prefetti.

Art. 117.

Ai membri del Consiglio superiore che a termini dell'art. 4 della legge hanno diritto ad una indennità di presenza, questa viene assegnata in ragione di lire 20 per ogni seduta alla quale interverranno, oltre le spese di viaggio.

Il pagamento della indennità sarà fatto sulla nota compilata o vidimata dal Presidente, recante l'indicazione del numero delle sedute cui il Consigliere è intervenuto.

Art. 118.

Ai membri elettivi del Consiglio sanitario provinciale non residenti nel Capoluogo, sarà dovuta l'indennità di lire 15 per ogni giorno di permanenza per assistere alle sedute.

Il pagamento sarà fatto sulla nota compilata e vidimata dal presidente, nella quale sarà indicato il numero delle giornate impiegate.

Art. 119.

Nei casi di visite, ispezioni e perizie ordinate dall'autorità amministrativa nell'interesse della pubblica salute, l'indennità da pagarsi ai visitatori sarà di lire 15 per ciascun giorno da essi impiegato nel compiere il loro mandato, esclusa ogni altra indennità. Questa disposizione non è applicabile ai funzionari pubblici, ai quali sia stabilita per speciale decreto una indennità diversa.

L'indennità di lire 15 potrà essere aumentata dal Ministro in casi straordinari.

Art 120.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari anteriori, riguardanti l'igiene e la sanità pubblica.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro: CRISPI.

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione del nuovo *Regolamento per i Ginnasi e i Licei* (*Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre corrente, N. 250) venne omessa all'art 38 la parola *generale*.

Detto art. 38 deve pertanto leggersi come segue:

« I candidati ai quali per concorso generale e speciale è conferita la cattedra, ecc. ».

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nei comuni di Palagonia e Mirabella Zubaccari in provincia di Catania, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative alla esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese ai comuni di Palagonia e Mirabella in provincia di Catania.

Il prefetto della provincia di Catania, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 ottobre 1889.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Roma, 20 ottobre 1889.

Circolare *N. 20400-11 ai signori Prefetti del Regno. — Istruzioni per la concessione dell'autorizzazione al medico comunale di tenere un armadio farmaceutico.*

A complemento delle disposizioni degli articoli 48, 49, 50 e 51 del Regolamento generale (1) le quali regolano l'esecuzione dell'articolo 15 (2) della legge sulla tutela dell'igiene e della Sanità pubblica riflettente l'istituzione degli armadi farmaceutici, questo Ministero ha compilato le istruzioni seguenti, nonchè la annessa tabella di medicinali, da servire di norma in tutti i casi in cui si verifichino le condizioni indispensabili per l'autorizzazione degli armadi stessi ad un comune o frazione di comune.

V. S. vorrà curare che tanto gli articoli della legge e del regolamento succitati, quanto le disposizioni di questa circolare, siano esattamente eseguiti, per modo che non siano concessi che gli armadi farmaceutici strettamente necessari, e questi siano impiantati e tenuti con tutta la voluta regolarità.

L'*armadio farmaceutico* deve esigersi sia situato in una stanza apposita, bene illuminata, aerata ed asciutta, la chiave della quale non sia tenuta che dal medico od anche dal sindaco per i comuni o frazioni in cui non risiede il medico.

Dove inoltre essere fornito dei seguenti arredi e oggetti:

1. Due scaffali chiusi, di cui uno più grande per i medicinali non segnati nell'annessa nota con asterisco, l'altro per quelli distinti con detto segno. La chiave del secondo scaffale non sarà tenuta che dal medico.

I recipienti dei medicinali debbono avere chiara indicazione del contenuto e quelli per le sostanze segnate nell'elenco con asterisco debbono in più portare il segno della *testa di morto*, come avvertimento dell'azione tossica di esse.

2. Una bilancia farmaceutica.
3. Due lampade a alcool.
4. Un mortaio e pestello di cristallo.
5. Tre burette graduate con piede, una della capacità di 500 grammi e due di 100.
6. Due imbuti di vetro.
7. Una lastra in cristallo o in porcellana.
8. Due spatole, una metallica e l'altra di osso.
9. Due cucchiai di osso.
10. Due contagoccie.
11. Sei pennelli.
12. Sei provette d'assaggio.
13. Un tavolino e gli altri arredi necessari di uso ordinario.
14. Provvista di recipienti vari per la distribuzione dei medicinali.

Il medico autorizzato a tenere l'armadio farmaceutico dovrà ad ogni fine di mese trasmettere al sindaco del comune la nota dei medicinali che debbono essere riforniti e quindi verificare se le sostanze provvedute siano di buona qualità.

Nessuno dei medicinali indicati nell'annessa tabella dovrà mai mancare nell'armadio farmaceutico e nessun altro medicinale vi dovrà essere aggiunto, salvo speciale autorizzazione ministeriale, essendo tale sussidio concesso solo per i casi più urgenti e dove è indispensabile un pronto soccorso. Per ogni altro bisogno terapeutico dovranno le prescrizioni spedirsi solo da un farmacista regolarmente patentato.

TABELLA

DEI MEDICINALI PERMESSI NEGLI ARMADII FARMACEUTICI (1).

	Medicinale	Unità	Quantità
*	Acetato (sotto -) di piombo liquido (2)	grammi	1000
*	Acido acetico glaciale	»	100
	Id. borico cristallizzato	»	500
*	Id. cloridrico puro	»	100
*	Id. fenico cristallizzato (alcoolizzato al 50 0/0)	»	1000
	Id. gallico	»	100
*	Id. nitrico puro	»	100
	Id. tannico	»	100
	Acqua distillata	litri	10
	Alcool a 90°	grammi	500
	Alcool del commercio	»	1000
	Alcoolato di melissa	»	200
	Allume depurato	»	500
	Aloe	»	100
	Amido in polvere	»	500
*	Ammoniaca pura	»	200
	Antipirina	»	100
	Arnica (tintura)	»	500
*	Atropina (solfato neutro)	»	2
	Bismuto (sottonitrato)	»	200
	Calce (carbonato - ottenuto per precipitazione)	»	100
*	Calomelano preparato a vapore	»	100
	Carte senapate	N.	12
	Chinina (bisolfato)	grammi	500
	Id. (bicloridrato)	»	200

(1) Art. 48 — L'autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sè un armadio farmaceutico, può essere concessa oltre che nei comuni mancanti di farmacia, anche nelle frazioni dei comuni che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 15 della legge, quando sia dimostrata l'impossibilità di un conveniente servizio farmaceutico

Cessa l'effetto di tale autorizzazione quando nello stesso comune o frazione si stabilisca una farmacia.

Art. 49 — Il prefetto non concederà l'autorizzazione se non in seguito a regolare domanda del Consiglio comunale nella quale sia stabilito che il comune si obbliga di sostenere le spese inerenti all'acquisto dei medicinali e di tutto l'occorrente per la misura e distribuzione dei medicinali, secondo le apposite istruzioni del Ministero dell'interno.

Nell'armadio farmaceutico non potranno essere tenuti che i medicinali indicati nella tabella approvata dal Ministero dell'interno.

Art. 50 — Ottenuta l'autorizzazione, il comune con regolamento speciale stabilisce il prezzo dei medicamenti da distribuirsi, a norma della tariffa approvata dal Ministero dell'interno, ed il modo in cui il medico dovrà rendere conto delle somministrazioni.

A giustificazione del consumo il medico deporrà di volta in volta nell'armadio farmaceutico la ricetta indicante la natura e le quantità delle sostanze prescritte e il nome del malato cui furono somministrate.

Tali ricette saranno alla fine di ogni mese consegnate al comune.

Quando si concede l'autorizzazione di tenere armadi farmaceutici a frazioni di comuni provveduti di farmacie, la provvista dei medicinali sarà di preferenza fatta presso una di esse, da designarsi dal comune.

Art. 51 — La distribuzione di medicinali permessi negli armadi farmaceutici non potrà esser fatta che dal medico comunale o da quel medico che sia incaricato di farne le funzioni.

(2) Nei comuni ove manchi una farmacia e quelle dei comuni limitrofi siano molto distanti e di difficile accesso, potrà il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, concedere autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sè un armadio farmaceutico.

(1) Le quantità indicate nella tabella per ogni medicinale debbono servire per norma, ritenendosi esse convenienti per l'armadio farmaceutico di un comune di circa 1000 abitanti.

(2) 20 grammi di acetato di piombo liquido su 1000 grammi di acqua costituiscono una buona *acqua bianca* da usarsi come la vera acqua vegeto-minerale di Goulard.

*	Cloralio idrato	grammi	200
*	Cloroformio	»	100
	Collodion elastico	»	200
	Cotone al sublimato	»	2000
*	Digitalina di Homolle e Quevenne (granuli di 1 milligrammo ciascuno)	tubetti	5
	Ergotina di Bonjan	grammi	50
*	Eserina (solfato)	»	2
	Estratto semplice	»	200
	Etere solforico	»	200
	Farina di semi di lino	grammi	5000
	Fenacetina	»	100
	Fiori di sale ammoniaco semplice	»	100
	Fiori di solfo lavati	»	200
	Garza al sublimato	metri	20
	Glicerina a 30°	grammi	500
	Gomma arabica polverata	»	200
	Iodo (tintura alcoolica)	»	200
	Iodoformio polverato	»	100
	Ipecacuana (radice polverata)	»	100
*	Laudano liquido del Sydenham	»	100
	Magnesia usta	»	200
	Magnesia (solfato)	»	200
*	Morfina (cloridrato)	»	25
*	Nitrato d'argento fuso	»	100
	Olio di ricino	»	200
*	Oppio polverato	»	25
	Percloruro di ferro liquido	»	200
	Poligala virginiana (radice contusa)	»	100
	Potassa (bitartrato)	»	200
	Id. (clorato)	»	100
	Id. (nitrato)	»	100
	Rabarbaro polverato	»	200
	Salicilato di soda	»	100
	Santonina	»	25
	Sciroppo di scilla	»	100
	Sciroppo semplice	»	1000
*	Segala cornuta (speroni)	»	100
	Senape polverata	»	100
	Senna (foglie)	»	100
	Soda (bicarbonato)	»	500
	Sparadrappo diachilon	metri	2
	Spirito di menta (Essenza di menta piperita 1 p. Alcool 9 p.) (1)	grammi	50
*	Sublimato corrosivo	»	500
	Tintura di canfora (spirito canforato)	»	200
	Trementina (olio essenziale)	»	100
	Vaselina	»	500
	Zinco (solfato)	»	200

Pel Ministro
Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

(1) Due goccie di spirito di menta per 30 grammi d'aqua distillata.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

RIASSUNTO delle notizie telegrafiche pervenute al Ministero sull'esito del raccolto del riso nel 1889.

REGIONI AGRARIE	RACCOLTO medio — Centinaia di ettolitri	RACCOLTO 1889		CENTESIME PARTI DEL RACCOLTO 1889 che risultarono di qualità			
		in rapporto in centesimi al raccolto medio	Centinaia di ettolitri	ottima	buona	mediocre	cattiva
Regione I. Piemonte	35,967	110,62	39,787	96	4	»	»
» II. Lombardia	26,006	77,43	20,137	»	95	5	»
» III. Veneto	5,630	79,57	4,480	»	93	7	»
» IV. Liguria	»	»	»	»	»	»	»
» V. Emilia	5,163	73,16	3,777	»	28	72	»
» VI. Marche ed Umbria	»	»	»	»	»	»	»
» VII. Toscana	186	85,00	158	»	100	»	»
» VIII. Lazio	»	»	»	»	»	»	»
» IX. Meridionale Adriatica	»	»	»	»	»	»	»
» X. Meridionale Mediterranea	36	75,00	27	»	100	»	»
» XI. Sicilia	179	101,12	181	»	100	»	»
» XII. Sardegna	»	»	»	»	»	»	»
REGNO	73,167	93,69	68,547	56	38	6	»

MINISTERO DEL TESORO

Si rende noto che il pagamento della cedola della rendita consolidato italiano 5 0[0, al portatore e misto, scadente al 1° gennaio 1890, avrà principio in tutte le provincie del Regno col giorno 11 novembre p. v.

Roma, addì 27 ottobre 1889.

Il Direttore Generale: CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 791296 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 1200 al nome di *Tassarotto* Margherita fu Giovanni Battista, vedova di Staccione Giovanni, domiciliata a Cavour (Torino), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a *Tassarotti* Margherita, ecc, (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 ottobre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 578012 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 500, al nome di Debarbieri Amalia, Cesare, Emma, Ida e Rodolfo di Emanuele, domiciliati in Genova, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Debarbieri Maria-Paolina-Caterina-Amalia, Cesare, Antonia-Rosa-Maria-Emma, Maria-Margherita-Enrichetta-Ida, Giacomo-Gustavo-Edoardo-Rodolfo di Emanuele, domiciliati in Genova, minori, sotto l'amministrazione del detto loro padre, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 ottobre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè:

1ª N. 630583 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 235, al nome di Borri *Eligio*, Celestino, *Andrea*, Maddalena e Catterina del fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della loro madre Lucia Perlo, domiciliati a Sommariva del Bosco (Cuneo);

2ª N. 642153 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 35, al nome di Borri Eligio, Celestino, Maddalena e Caterina fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della loro madre Perlo Lucia, vedova Borri, domiciliati in Sommariva del Bosco (Cuneo); sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la 1ª a Borri Ettore-Eligio, Celestino, Vincenzo-Andrea, Maddalena e Catterina del fu Giuseppe, minori, ecc., (il resto come sopra), e la 2ª a Borri Ettore-Eligio, Celestino, Maddalena e Caterina fu Giuseppe, minori, (il resto come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 4 ottobre 1889

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 400, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Lodi a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 22 febbraio 1890 le loro domande, in carta da bollo da L. 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 22 ottobre 1889.

Per il Direttore della Sanità: BEDENDO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Avviso di concorso.

Essendo vacante nella R. accademia di belle arti di Milano il posto di secondo aggiunto alla scuola di architettura, con l'annuo stipendio di lire 1500 (millecinquecento) s'invitano coloro che intendessero concorrervi a presentare alla direzione generale delle antichità e belle (via Ripetta nel palazzo detto Ferro di Cavallo) non più tardi del giorno 30 novembre 1889, la loro domanda su carta bollata da una lira, corredata da titoli, documenti, disegni di opere architettoniche eseguite o progettate, da rilievi, od altro che valgano a dimostrare la loro capacità in detto insegnamento.

Il vincitore del concorso sarà eletto per un biennio, scorso il quale, potrà essere confermato stabilmente.

NB. I concorrenti prima di presentare la loro domanda alla suddetta direzione generale potranno aver notizia dal segretario dell'accademia di belle arti di Milano degli obblighi che impongono al vincitore del concorso.

Roma, 23 novembre 1889.

1 *Il Direttore Generale*: FIORELLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso per l'ammissione di 60 alunni nella carriera di Ragioneria dell'Amministrazione provinciale.

È aperto un concorso per l'ammissione di 60 alunni agli impiegh di 2ª categoria nella Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, N. 323 e 324, modificati dai successivi RR. decreti 2 gennaio 1881, N. 11, e 28 gennaio 1886, N. 5654.

Le prove scritte ed orali avranno luogo nel corrente anno presso il Ministero dell'Interno, e nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte saranno date in quattro giorni, ed in ciascun giorno sarà dagli aspiranti risoluto un quesito.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate al Ministero per mezzo dei signori prefetti, e non altrimenti, non più tardi del giorno 10 novembre p. v.

Le istanze dovranno avere a corredo:

1. Il certificato di cittadinanza italiana.
2. Il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune o comuni, in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio.
3. La fede penale di data recente rilasciata dal procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune ove l'aspirante è nato.
4. Il certificato medico, il quale comprovi che l'aspirante è di sana costituzione, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego.
5. L'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ha compiuta l'età di 18 anni, e non ha oltrepassata quella di 30 al 10 novembre predetto
6. Il certificato dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo di leva, ovvero che abbia chiesta l'iscrizione sulla lista d leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.
7. Il diploma originale di ragioniere, conseguito in un istituto tecnico del Regno;
8. La dichiarazione esplicita e incondizionata (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza

Ai predetti documenti potranno essere uniti gli attestati comprovanti i servizi che il concorrente avesse prestati presso le amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda, quanto i documenti a corredo di essa, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro la seconda quindicina di novembre sarà, per mezzo dei signori prefetti, notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza

Potranno essere ammessi a questi esami gli aspiranti che, presentatisi una sola volta ad un concorso precedente, avessero fallita la prova.

I candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco del comune del loro domicilio.

I candidati dichiarati idonei saranno nominati alunni in un ufficio di prefettura o sottoprefettura, in ordine dei punti riportati nell'esame, e a seconda delle vacanze che vi saranno all'atto del compimento degli esami, e di quelle che consecutivamente andranno verificandosi.

L'alunnato non potrà avere durata minore di sei mesi.

La nomina a computista di 3ª classe sarà conferita, quando vi siano posti vacanti, agli alunni che avranno tenuta regolare condotta e data prova di capacità e diligenza.

Il servizio prestato dagli alunni è gratuito.

Sarà però loro corrisposta una mensile indennità di lire 100, quando sano destinati fuori del paese in cui tenevano la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1884.

PROGRAMMA.

1. Statuto fondamentale del Regno;
2. Principii generali di diritto amministrativo, di diritto civile e commerciale;
3. Nozioni di economia politica e di statistica;
4. Principii fondamentali del vigente sistema di contabilità dello Stato;
5. Aritmetica ed elementi di algebra;
6. Teorica dei conti e teorica scritturale;
7. Geografia (orale);
8. Storia civile e politica d'Italia; Èra moderna (orale);
9. Lingua francese (traduzione orale dello italiano in francese.

Programmi particolareggiati di alcune delle materie sovraindicate

1. — Diritto amministrativo.

Ordinamento ed attribuzioni delle varie amministrazioni centrali della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, delle avvocature erariali e delle varie amministrazioni provinciali, specialmente di quelle che dipendono dai Ministeri dell'interno, delle finanze e del Tesoro.

2. — Diritto civile.

Materie e partizioni del Codice civile.

Proprietà — Obbligazioni — Contratti — Quasi contratti — Prove.

3. — Diritto commerciale.

Libri di commercio — Società commerciali — Lettere di cambio. Effetti di cambio.

4. — Economia politica.

Ricchezza — Sua produzione — Lavoro — Capitale — Credito — Valore — Sue specie — Teorica della rendita — Teorica delle imposte — Loro distinzione — Distribuzione della ricchezza — Circolazione — Consumo.

5. — Statistica.

Modo di raccogliere, ordinare e valutare i dati statistici.

Sintesi — Analisi — Usi di paragone — Medie proporzionali — Analogie.

6. — Aritmetica ed algebra.

Aritmetica — Algebra fino alle equazioni di 2° grado.

Regola congiunta — Senserie e commissioni — Arbitrati — Ripart sociali — Miscugli ed alligazioni — Adeguati — Interessi — Annualità — Sconti.

7. — Teorica dei conti e teorica scritturale.

Definizione del conto — Suoi elementi — Conto materiale o di fatto — Conto morale o di diritto.

Conti principali di qualunque azienda — Loro carattere — Loro suddivisione — Equivalenza ed antitesi — Conti individui per valore e per specie — Altre qualità di conti.

Importanza delle scritture contabili — Loro requisiti.

Scrittura semplice — Sua estensione — Varii metodi.

Scrittura doppia — Sua estensione — Varii metodi.

Nomenclatura dei conti — Giornale — Libro mastro.

Metodo logismografico — Suoi caratteri, canoni e corollari.

Quadro di contabilità — Giornale a una o più bilance.

Permutazioni, trasformazioni e compensazioni — Svolgimenti — Loro egame col giornale — Prove — Chiusura.

Esercizio di scrittura a partita doppia (metodo logismografico) per fatti dell'anno in corso.

Acquisti e vendite a pagamento pronto o con dilazione.

Accertamento di entrate — Riscossione — Versamento.

Pagamento di spese, d'interesse, di sconto — Ammortamento dei prestiti.

8. — Geografia.

1. Divisione generale del globo — Continenti — Oceani — Principali catene dei monti — Mari — Laghi — Fiumi — Principali Stati d'Europa e rispettive capitali — Vie di comunicazione fra i medesimi.
2. Italia — Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi.

Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e coll'estero — Provincie — Circondari — Prodotti del suolo — Minerali.

9. — **Storia d'Italia.**

Dalla calata di Carlo VIII alla pace di Chateau-Cambresis.

Lotta fra Casa d'Austria e Francia.

Dalla pace di Chateau-Cambresis alla morte di Carlo II — Preponderanza spagnola.

Dalla morte di Carlo II alla rivoluzione francese — Nuove dinastie — Principi riformatori.

Dalla rivoluzione francese alla caduta di Napoleone I e restaurazione degli antichi principati.

Dalla restaurazione alla costituzione del Regno d'Italia.

Rivoluzioni e guerre che condussero alla costituzione medesima ed all'insediamento della Capitale del Regno in Roma — Breve cenno delle origini e della storia della Casa di Savoia e dei suoi più illustri Principi

Roma, 10 settembre 1889.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
CICOGNANI.

6

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO.

Concorso *per la nomina di professori straordinari nei collegi militari*

È aperto un concorso per titoli ai seguenti posti di professore straordinario.

Collegio militare di Milano.

1 Professore di lettere italiane.

Collegio militare di Messina.

1 Professore di filosofia e lettere italiane.

L'insegnamento da impartirsi dai detti professori potrà variare da 12 a 16 ore per settimana.

L'assegnamento annuo è stabilito in L. 1500, che sarà aumentato di 1/5 dopo 2 anni.

L'anno scolastico comincia col 1° ottobre e termina verso la metà del luglio successivo. Gli insegnanti sono però tenuti, nel periodo delle vacanze, ad intervenire nelle commissioni d'esami ove la loro opera fosse necessaria.

Perciò è loro vietato di dare lezioni private a giovanetti aspiranti all'ammissione nei collegi militari e di darne ad aspiranti ad istituti militari superiori senza l'autorizzazione del comando del rispettivo collegio.

Per i primi due mesi d'insegnamento i professori che saranno assunti alle cattedre saranno considerati come in esperimento e il ministero si riserva la facoltà di licenziarli entro questo periodo di tempo, come si riserva la stessa facoltà anche nel corso degli anni scolastici, qualora si rendessero immeritevoli di proseguire nell'insegnamento.

La nomina di professore straordinario potrà pure essere revocata al termine di ciascun anno scolastico.

Ai professori che fossero licenziati dal servizio dal ministero verrà concessa a titolo di gratificazione una somma corrispondente a tanti mesi di stipendio quanti furono gli anni di effettivo servizio prestati nei collegi militari.

I concorrenti dovranno essere provvisti della legale abilitazione all'insegnamento nei licei o negli istituti tecnici.

Al documento ora detto dovrà pure essere annesso il certificato di nascita, un attestato medico, debitamente legalizzato comprovante la sana e robusta costituzione fisica del candidato, la fedina criminale ed il certificato di buona condotta.

Coloro che intenderanno concorrere dovranno farne domanda in carta da bollo da lira 1,20 e inviarla, corredata dai richiesti documenti e di tutti quei titoli che credessero atti ad avvalorarla, al comandante dell'accademia militare in Torino non più tardi del giorno 5 prossimo novembre.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare il suo recapito e il collegio dove aspira assumere l'insegnamento.

Roma, 14 ottobre 1889.

Il sotto-segretario di Stato
CORVETTO.

3

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 620, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487, e 20 maggio 1888, N. 5127, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di materia medica e farmacologia sperimentale nella Regia Università di Messina.

Le domande scritte su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 1° marzo 1890.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 21 ottobre 1889.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione superiore
G. FERRANDO.

2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 26 ottobre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 763, 5
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 65
Vento a mezzodì . . . . . NNE. debole.
Cielo a mezzodì . . . . . 1/2 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 25°, 4, minimo = 16°, 1.

26 ottobre 1889.

Europa pressione bassa Sud-Ovest, specialmente elevata Centro. Golfo Guascogna 755; Amburgo 772.

Italia 24 ore: barometro leggermente salito Nord, disceso Sud; pioggiarelle Nord, nebbia molte stazioni Venti qua e là in forza meridionali Italia inferiore. Temperatura sempre elevata. Stamane coperto, piovoso, nebbioso Nord; sereno altrove. Venti deboli freschi specialmente meridionali. Barometro 761 Sardegna; 763 Nizza, Roma, Trapani; 765 Nord e costa ionica. Mare calmo mosso.

Probabilità: venti deboli freschi intorno levante, cielo nuvoloso nebbioso con qualche pioggia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 27 ottobre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.
Barometro a mezzodì . . . . . = 761, 2
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 39
Vento a mezzodì . . . . . SSW. debole.
Cielo a mezzodì . . . . . velato.
Termometro centigrado { massimo = 27°, 7, minimo = 18°, 2,

27 ottobre 1889.

Europa pressione sempre elevata al Nord Stoccolma 777; piuttosto bassa all'Ovest Isola d'Aix 753.

Italia 24 ore: barometro leggermente diminuito, pioggie Nord, nebbie Italia centrale, caligine Sud; cielo vario altrove. Temperatura molto elevata Centro Sud, Catania 29°. Roma 25°.4. Stamane cielo nebbioso versante Adriatico, generalmente coperto altrove con pioggie Nord vento fresco primo quadrante Nord; secondo Italia inferiore. Barometro Sardegna 757, Livorno 760, Verona, Forlì, Napoli, Caltanissetta 763; Lecce 765 Mare generalmente calmo.

Probabilità: venti deboli freschi intorno levante; cielo nuvoloso nebbioso, qualche pioggia. Temperatura sempre elevata specialmente Italia inferiore.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 25. — Il *Times* ha da Vienna che il prestito bulgaro fu definitivamente concluso colla *Länderbank*, ma per motivi politici non sarà quotato alla Borsa di Vienna.

SOFIA, 25. — Secondo notizie da Costantinopoli, la Porta, informata che dei Comitati panellenici hanno intenzione d'inviare nell'Isola di Creta armi e munizioni, ha deciso d'inviare a Candia alcuni incrociatori.

LISBONA, 26. — La regina Maria Pia, accompagnata dalla principessa Letizia e da tutte le sue dame di onore, si è recata al Pantheon reale di San Vincenzo a pregare sulla tomba di re Don Luigi

Il duca di Edimburgo, essendo indisposto, non ha potuto assistere alle esequie di re Don Luigi

LISBONA, 26. — Nel pomeriggio ebbe luogo il solenne trasporto della salma di re Don Luigi dalla chiesa di San Girolamo di Belem al Pantheon di San Vincenzo di Lisbona, dove fu tumulata.

Il corteo funebre era imponente. Lungo le vie da esso percorse si accalcava una folla immensa.

Oltre le rappresentanze ufficiali, numerose corporazioni civili e industriali seguivano il feretro, che era coperto di corone. Poscia veniva una vettura contenente altre corone, essendo impossibile collocarle tutte sulla bara.

Il generale Von Versen, nominato ambasciatore straordinario di Germania, faceva parte del corteo coi ciambellani, con Billot, ambasciatore straordinario di Francia, e Turkan bey, ambasciatore straordinario di Turchia.

Il generale Voisin, rappresentante personalmente il presidente della Repubblica francese, Carnot, si trovava in altra vettura reale, immediatamente avanti a quella in cui erano il principe di Hohenzollern e il duca di Oporto ed a quella in cui erano il re, il principe Amedeo e il duca di Montpensier.

Il nunzio pontificio col corpo diplomatico e la Corte attendeva la salma nel Pantheon di San Vincenzo.

Dopo l'assoluzione data dal Patriarca di Lisbona, la salma di re Don Luigi fu deposta nel Pantheon.

Cento ed un colpi di cannone annunziarono essere compiuta la funebre cerimonia.

ATENE, 26 — L'imperatore e l'imperatrice di Germania sono giunti nel pomeriggio.

I sovrani di Grecia si recarono a bordo del yacht *Hohenzollern.*

Tutti i principi greci e stranieri andarono pure incontro ai Sovrani tedeschi. L'imperatore Guglielmo passò in rivista gli equipaggi della flotta greca.

Il Sindaco pronunziò un discorso dando ai Sovrani tedeschi il benvenuto ed offrì all'imperatrice un mazzo di fiori dai colori tedeschi.

La popolazione acclamò i Sovrani di Germania e di Grecia e salutò con vivissimi applausi l'imperatore Guglielmo e re Giorgio, quando, insieme ai principi si affacciarono al balcone della reggia.

ATENE, 27 — La cerimonia riuscì magnifica, la cattedrale di Santa Sofia era gremita. Assisteva il Corpo diplomatico, il seguito dei Sovrani e dei principi, il conte Herbert di Bismarck, il generale conte di Waldersee ed i ministri greci colle loro signore nel costume nazionale. Il re di Grecia e l'imper. ved. Vittoria presero posto a destra davanti all'altare, a fianco loro erano l'imperatore Guglielmo la regina Olga, il re Cristiano, l'imperatrice Augusta Vittoria, la regina ed i principi greci e stranieri. Il santo Sinodo prese posto dietro all'altare e vestiva magnifici abiti sacerdotali. Durante la celebrazione della messa, i principi Enrico di Prussia ed Alberto Giorgio di Galles tennero la corona nuziale sul capo della sposa, lo Czarevitch ed i principi Giorgio e Nicola di Grecia la tennero sul capo dello sposo. La messa durò un ora e quando fu finita il re Giorgio di Grecia abbracciò il figlio e la principessa Sofia, e l'imperatore Guglielmo che vestiva l'uniforme dei corazzieri bianchi abbracciò lo sposo e due volte con effusione la sorella e baciò la mano alla regina Olga.

INNSBRUCK, 26. — La Dieta discute la proposta Dordi, che concerne l'autonomia del Tirolo italiano, rilevandone il punto di vista amministrativo, territoriale e della lingua.

I conservatori tedeschi respingono la proposta.

I liberali tedeschi consentono a rinviare la proposta ad una Commissione, senza pregiudicare la loro posizione in merito.

Il governatore dichiara che si potrebbero discutere concessioni di ordine amministrativo, se ciò portasse la calma negli animi; ma la proposta Dordi mira ad un frazionamento del paese e contro ciò egli deve spiegarsi decisamente.

La Dieta, con votazione per appello nominale, delibera, con 37 voti contro 27, di rinviare la proposta Dordi ad una Commissione.

I conservatori tedeschi dichiarano di non accettare di far parte di tale Commissione.

SOFIA, 27. — Il principe Ferdinando ha telegrafato che è tuttora trattenuto all'estero da affari di famiglia, ma che autorizzava il presidente del Consiglio, Stambuloff, ad aprire la Sabranje. Ciò non ostante, è probabile che l'apertura della Sobranje venga ritardata.

BELGRADO, 27. — Il giornale ufficiale smentisce la pretesa lettera di re Alessandro alla regina Natalia, pubblicata dai giornali francesi e russi e riprodotta dalle *Male Novine.*

Si è costituito, sotto la presidenza del Metropolita Michele, un Comitato per raccogliere sottoscrizioni in favore degli immigrati montenegrini.

La Scupcina comincerà lunedì la discussione dell'indirizzo in risposta al messaggio reale.

BELGRADO, 27. — Nel suo indirizzo di risposta al discorso del trono, la maggioranza constata con soddisfazione che le relazioni con le potenze sono amichevoli; si rallegra degli sforzi del Governo serbo per lavorare, d'accordo con le altre nazioni balcaniche, allo sviluppo della loro indipendenza; ringrazia i sovrani che felicitarono re Alessandro in occasione della sua incoronazione, accentuando in modo particolare i suoi rallegramenti per essersi fatto lo czar specialmente rappresentare alla cerimonia.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 26 ottobre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
Rendita 5 0/0 1a grida	1 luglio 89	—	—		— —	95 22 1/2	95 50	— —	
Rendita 5 0/0 2a »	—	—	—		— —			95 15	per contanti
detta 3 0/0 1a grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —[1]	
detta 3 0/0 2a »	»	—	—		— —			62 —[2]	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			96 253	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			93 —[4]	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			93 755	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			100 85	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0/0 1a Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			470 —[6]	
» 4 0/0 2a, 3a, 4a, 5a e 6a Emissione	»	500	500		— —			461 —[7]	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			465 —[8]	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			486 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			505 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			707 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			603 —	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			590 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1770 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1085 —	
» » Generale	»	500	250		— —	518 50		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			720 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			120 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			478 —[9]	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			468 »[10]	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			610 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			450 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1140		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1040 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1545	1543	— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			308 —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	583 585		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	230		— —			255 —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			77 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			208 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			78 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			415 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			95 —	
» » Vita	»	250	125		— —			245 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			296 »	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			485 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			203 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

25 ottobre 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 95 053
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 883
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 60,062
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 58 770

V. TROCCHI, *Presidente*.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 40
	Parigi	Chèques	»	»	101 20
6	Londra	90 giorni	»	»	25 23
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

1 Ex coup. L. 1,30. — 2 Id. L. 2,17 — 3 Id. L. 2,17. — 4 Id. L. 2,17. — 5 Id. L. 10. — 6 Id. L. 10,78. — 7 Id. acc. div. L. 12,50. — 8 Id. L. 6,25. — Id. div. L. 25. — 10 Id. L. 9,37 1/2.

Risposta dei premi . . . . . } 29 ottobre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.